



---

COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: "PERMETTERE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO".

---

Il giorno 28.01.2020 ad ore 18.05 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Bungaro Corrado**

**Calza Roberta**

**Carlin Silvio**

**Castelli Paolo**

**Coradello Antonio**

**Ducati Massimo**

Assenti: consiglieri **Gilmozzi Italo**

**Loss Martina**

**Festini Brosa Gianni**

**Franzoia Mariachiara**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Ianes Marco**

**Lombardo Emanuele**

**Maestranzi Dario**

**Maschio Andrea**

**Merler Andrea**

**Negrone Paolo**

**Oliva Eugenio**

**Pattini Alberto**

**Postal Claudia**

**Osele Stefano**

**Robol Andrea**

**Salizzoni Alberto**

**Santini Marco**

**Scalfi Giovanni**

**Serra Paolo**

**Tomasi Renato**

**Zalla Roberta**

**Zanetti Cristian**

**Zannini Jacopo**

**Stanchina Roberto**

**Uez Tiziano**

e pertanto complessivamente presenti n. 34, assenti n. 6, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Brugnara Michele e Negrone Paolo

## Il Consiglio comunale

vista la mozione presentata dal Consigliere Zannini avente ad oggetto: "Permettere l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo";

visto l'emendamento integralmente sostitutivo del dispositivo della mozione sopra richiamata, concordato con il presentatore ai sensi dell'art. 85, comma 8 del Regolamento interno del Consiglio comunale;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

approva

la seguente mozione.

Considerato che l'iscrizione anagrafica è un atto meramente ricognitivo nel quale l'autorità amministrativa che vi provvede non ha alcuna sfera di discrezionalità, ma solo compiti di mero accertamento. Il nostro ordinamento configura un diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica in forza del quale chi ne faccia richiesta non deve far altro che manifestare all'Ufficiale d'anagrafe l'intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di quel Comune. Questo quadro emerge con chiarezza dall'art. 1 del Regolamento anagrafico della popolazione residente:

"Art. 1. Anagrafe della popolazione residente

1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile."

Quindi l'iscrizione anagrafica non avviene in base a "titoli" ma a "dichiarazioni degli interessati" (art. 13 Dichiarazioni anagrafiche), "accertamenti d'ufficio" (Art. 15. Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti; Art. 18-*bis* Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti e Art. 19. Accertamenti richiesti dall'Ufficiale d'anagrafe) e "comunicazioni degli uffici di stato civile".

Considerato l'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che, anzi, sembra escludere la possibilità che si possa negare l'iscrizione anagrafica a uno straniero regolarmente soggiornante ospitato in un centro di accoglienza. Questo comma, infatti, recita:

"Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente."

Da questa disposizione, che pure non prevede assolutamente che qualcosa debba essere considerato un "titolo valido per l'iscrizione anagrafica", si ricava chiaramente che la regolarità del soggiorno costituisce un presupposto per l'iscrizione anagrafica.

Considerato che quello all'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo, la sua negazione ai richiedenti asilo sarebbe di dubbia costituzionalità anche ex art. 117 della Costituzione, perché in contrasto con l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che per costante giurisprudenza della Corte EDU fissa il principio dell'inammissibilità di ogni discriminazione tra cittadini degli stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti.

Considerato che l'art. 13 della Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica, soprattutto comma 1-bis), nel suo complesso, vale a dire tanto dalla disposizione, lettera a) 2, che introduce il comma 1-bis dell'art. 4 del D.Lgs. 142/2015, quanto da quella, lettera c, che abroga l'art. 5-bis dello stesso D.Lgs., sancisce l'abrogazione non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l'istituto della convivenza anagrafica, svincolando l'iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani.

Eliminando questa procedura, il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema

di assoluta parità tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani creato dal T.U.I. - Testo Unico sull'Immigrazione.

Considerato che sono ormai numerose le pronunce giudiziarie che riconoscono il diritto del richiedente asilo alla iscrizione anagrafica: tutte hanno affermato un'interpretazione dell'art. 13 del D.L. 113/18 secondo la quale l'affermazione ivi contenuta, secondo la quale il permesso di soggiorno per richiesta asilo "non costituisce titolo" per l'iscrizione anagrafica, avrebbe soltanto l'effetto di far venire meno il "regime speciale" introdotto dall'art. 8 D.L. 17.02.2017 n. 13 convertito in Legge 13.04.2017 n. 46 (secondo il quale i richiedenti asilo venivano iscritti all'anagrafe sulla base della dichiarazione del titolare della struttura ospitante) e riportare il richiedente al regime ordinario: quello cioè della verifica della dimora abituale, come previsto anche per il cittadino italiano, al quale lo straniero regolarmente soggiornante è parificato ai sensi dell'art. 6, comma 7 del T.U.I. - Testo Unico sull'Immigrazione.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio comunale  
impegna  
il Sindaco e la Giunta comunale:

1. a sollecitare il Governo Italiano a modificare il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 introducendo l'iscrizione anagrafica per i R.P.I. (Richiedenti Protezione Internazionale);
2. ad istituire presso questa Amministrazione un registro dei R.P.I. domiciliati sul territorio comunale.

Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnico-amministrativi e contabili.

IL SEGRETARIO  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Panetta

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: "PERMETTERE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO".

---

**Votazione palese**

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 34

**Favorevoli:** n. 23 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Franzoia, Ianes, Lombardo, Maschio, Negroni, Panetta, Robol, Salizzoni, Santini, Scalfi, Serra, Tomasi, Zalla, Zannini

**Contrari:** n. 9 i Consiglieri Bridi, Coradello, Festini Brosa, Giuliani, Guastamacchia, Merler, Oliva, Osele, Zanetti

**Astenuti:** n. 2 i Consiglieri Ducati, Maestranzi

Trento, addì 28.01.2020

il Segretario generale reggente  
Dott.ssa Debiasi Franca  
(firmato elettronicamente)